



Ministero della Transizione Ecologica



Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123

TRA

il Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583, in persona della Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, nella sua qualità di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del Ministero della Transizione Ecologica;

E

l'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito "ISPRA"), in persona del Direttore Generale Alessandro Bratti, con sede e domicilio fiscale in Roma in via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA 10125211002.

- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 (*"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio"*);
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 (*"Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*), in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO l'articolo 28 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito l'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, di cui all'articolo 38, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'INFS di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'ICRAM di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, in un unico Istituto denominato ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a norma del citato articolo 28 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO che l'ISPRA svolge, pertanto, le funzioni già dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici – APAT, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare – ICRAM, assumendone i connessi obblighi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2010 n. 123 (*"Regolamento concernente la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"*) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che *“l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di seguito denominato anche Istituto, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile”*;
- l'articolo 1, comma 2, in base al quale l'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ridenominato MiTE), di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 3 che stabilisce che *“l’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali”*;
- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *“l’Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS”*;
- l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che *“Il consiglio scientifico formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l’aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell’attività scientifica dell’ente”*;
- l'articolo 12, comma 4, in base al quale *“Il Ministro e l’ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convenzione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l’andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l’efficace esercizio della vigilanza sull’Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 356 del 9 dicembre 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’ISPRA, come modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA n. 62/CA del 27 gennaio 2020;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (*“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*), che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che le denominazioni *«Ministro della transizione ecologica»* e *«Ministero della transizione ecologica»* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni *«Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»* e *«Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;
- VISTO l’articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 97, così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138 (*“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*), ai sensi del quale *“il Ministero si avvale, per i compiti*

istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";

- VISTO che, con ulteriori disposizioni, sono state integrate le competenze dell'ISPRA, tra le quali, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;
- VISTO che con la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*", sono stati introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito all'ISPRA uno specifico ruolo strategico di coordinamento nell'ambito del nuovo Sistema nazionale, che ricomprende le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento, finalizzate ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124*", che introduce norme di semplificazione e uniformità per gli enti pubblici di ricerca, tra cui è compreso l'ISPRA, e tra queste, in particolare, l'art. 7, che stabilisce che tali enti nell'ambito della propria autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale delle Attività, aggiornato annualmente;
- VISTA la deliberazione 85/CA del 4 novembre 2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle attività dell'ISPRA per il periodo 2022/2024;
- VISTA la deliberazione n. 86/CA del 3 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ISPRA ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022/2024 dell'Istituto;
- VISTO che l'Atto di indirizzo e di coordinamento all'ISPRA del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 329 del 7 dicembre 2017 con il quale sono state emanate le Linee Guida per la valutazione degli enti pubblici di ricerca ai sensi del citato decreto legislativo n. 218 del 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 1 marzo 2018, n. 58, di trasferimento di funzioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 132/2016;
- VISTO il Regolamento di organizzazione, approvato a dicembre 2015 ed entrato in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, da ultimo modificato e integrato nell'aprile 2018, con cui è stato definito il nuovo organigramma dell'Istituto, che si articola in Dipartimenti, Centri Nazionali, Servizi e Aree tecnologiche e di ricerca;
- VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 12 novembre 2021, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
- VISTO il Decreto del Ministro di cui al prot. n. 542/UDCM del 21 dicembre 2021 con il quale è stata adottata la "*Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2021-2023*";
- VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, della citata Direttiva di cui al D.M. n. 542/2021 il quale prevede che "*Gli indirizzi contenuti nella presente direttiva costituiscono il presupposto di riferimento per la nuova Convenzione Quadro per il Triennio 2022-2024, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non*

incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Per l'individuazione di tali servizi e delle ulteriori attività, la Convenzione per il triennio 2022-2024 istituirà un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, con i Direttori Generali del Ministero e il Direttore dell'ISPRA, o loro delegati, sulla base degli indirizzi contenuti nella presente direttiva”;

- VISTO l'Accordo tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sottoscritto il 21 marzo 2019;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
- VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- VISTO il Programma Triennale 2021-2023, predisposto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 132/2016, approvato e adottato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente con delibera n. 100/2021;
- VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023 dell'ISPRA - il quale ha preso a riferimento, tra l'altro, le priorità di cui al decreto n. 266 citato - come adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 72/CA del 28 ottobre 2020 e trasmesso con prot. n. 89419 del 3 novembre al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 2016;
- VISTA la Determinazione della Corte dei Conti – Sezione del Controllo sugli Enti, n. 52 del 8 giugno 2021, concernente il controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISPRA per l'esercizio finanziario 2019;
- VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 (*“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*), come modificato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243, e, in particolare l'articolo 2, comma 11, ai sensi del quale *“Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”*;
- CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente di I fascia del ruolo del Ministero della transizione ecologica, ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) presso il Ministero in parola, con D.P.R. 18 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, n. 2939;
- VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- VISTA la legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTA la legge 113/2021 di conversione del Decreto Legge 80/2021 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022– 2024”*) e, in particolare, la Tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 (*“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*);
- CONSIDERATO che il contributo a carico dello Stato a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è allocato come segue:

Missione18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 13, Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino - Azione 6, Finanziamento della ricerca nel settore ambientale - capitoli

3504	Somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali	01	Somma da assegnare all'ISPRA per il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali
3622	Contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	01	Spese di personale per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
3622	Contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	02	Spese di funzionamento per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
3622	Contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	03	Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali
3622	Contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	04	Somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il reclutamento straordinario di ricercatori
3622	Contributo per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	05	Somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il supporto tecnico alle attività previste per la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR
8832	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	01	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
8833	Somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti al completamento della carta geologica ufficiale d'italia	01	Somme da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti al completamento della carta geologica ufficiale d'Italia

- VISTA la precedente Convenzione Triennale, sottoscritta in data 3 giugno 2019, approvata con Decreto del Segretario generale con prot.n. 2811 del 4 giugno 2019, ammesso alla registrazione il 24/06/2019 n. 1-2180 dalla Corte dei conti;

- VISTA la convenzione tra MiTE e Ispra di cui al prot. 146600 del 28 dicembre 2021, recante il rinnovo della trimestrale della Convenzione triennale 2019-2021, ai sensi dell'art. 19 della menzionata "Convenzione quadro";
- VISTO l'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che prevede che il Ministero e l'ISPRA stipulino una Convenzione Triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei Servizi Ordinari, sono individuate anche le eventuali Attività Ulteriori, non incompatibili con i Servizi Ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili;
- RITENUTO di dover procedere alla stipula della Convenzione triennale, *ex* articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, per il triennio 2022-2024;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
 - a. **Ministero:** il Ministero della Transizione Ecologica di cui alla legge 22 aprile, n. 55, di conversione del DL 22/2021;
 - b. **ISPRA:** l'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di cui all'articolo 28 del D.lgs. del 25 giugno 2008, n. 112, (di seguito anche Istituto);
 - c. **Sistema Nazionale:** il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, istituito con la legge 28 giugno 2016, n. 132;
 - d. **Linee Prioritarie di Azione:** ambiti tematici di azione prioritaria dell'ISPRA individuati sulla base della direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2022-2024, di cui al DM n. 542 del 21 dicembre 2021;
 - e. **Servizi Ordinari:** attività istituzionali che l'ISPRA è tenuta a svolgere e garantire, in base alle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 maggio 2010, n. 123, che sono svolte nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dal contributo ordinario destinato all'ISPRA, in ottemperanza a disposizioni normative ovvero rientranti negli obiettivi istituzionali della programmazione delle attività di cui ai capitoli di Bilancio dello Stato citati in premessa;
 - f. **Servizi previsti da specifiche previsioni di legge;**
 - g. **Attività Ulteriori** (*ex* art. 12 della L. 123/2018): eventuali attività, aggiuntive e integrative in quanto eccedenti rispetto al livello stabilito per i Servizi Ordinari e attività non incompatibili con i Servizi Ordinari, svolte da ISPRA a supporto del Ministero, sulla base di specifiche esigenze concordate tra ISPRA e le Strutture Organizzative del Ministero di livello generale, in coerenza con le Linee Prioritarie di Azione;
 - h. **Rapporti periodici:** indica i rapporti sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti, nei periodi e con le modalità determinate dal successivo Art. 11;
 - i. per quanto concerne lo svolgimento delle attività programmate, relativamente a ciascuna Struttura Organizzativa;
 - j. **Strutture organizzative:** i Centri di Responsabilità amministrativa (CdR) cui, ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. del 7 agosto 1997, n. 279, fanno capo le Unità di Voto (UdV) in

cui è ripartito il Bilancio di Previsione del Ministero, nel corso di vigenza della presente Convenzione.

Articolo 3

(Oggetto e durata)

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra il Ministero e l'ISPRA, quale Istituto tecnico scientifico di riferimento di cui il Ministero si avvale nell'esercizio delle funzioni in materia di protezione, controllo e ricerca ambientale, secondo quanto indicato nella Direttiva generale n. 542 del 21 dicembre 2021 concernente lo “*svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2021-2023*” e decorre, giusta registrazione dei competenti organi di controllo, dalla data del 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2024.
2. Qualsiasi altro atto o accordo tra il Ministero e ISPRA, avente ad oggetto medesime o similari funzioni, deve essere definito nel rispetto dei termini e degli indirizzi generali individuati dal presente Atto, che costituisce Convenzione quadro triennale di definizione e disciplina degli ambiti d'intervento e dei relativi impegni, in coerenza con quanto previsto dalle direttive generali annuali sullo svolgimento dei compiti dell'Istituto.
3. L'ISPRA garantisce, prioritariamente, l'erogazione dei Servizi Ordinari in aderenza alla normativa vigente, nell'ambito dei suoi compiti statutari. Detti Servizi Ordinari sono svolti nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dal contributo ordinario destinato all'ISPRA, di cui ai capitoli di Bilancio citati in premessa;
4. Nel periodo di validità della presente Convenzione l'ISPRA, su richiesta del Ministero, provvede all'erogazione di Attività Ulteriori, aggiuntive e non incompatibili rispetto ai Servizi Ordinari, sulla base delle risorse rese disponibili in ciascun Atto Esecutivo e in coerenza con le Linee Prioritarie di Azione di cui al successivo Art. 4.

Articolo 4

(Linee prioritarie di azione)

1. Nel periodo di validità della presente Convenzione, “*triennio 2022-2024*”, l'ISPRA provvede allo svolgimento delle funzioni e compiti istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili in base agli appositi stanziamenti del Bilancio dello Stato, a titolo di contributo ordinario (per le funzioni di cui all'allegato A); a valere su altri finanziamenti previsti per legge e vincolati allo scopo (allegato B); a valere su risorse ulteriori (per le funzioni di cui all'allegato C), prioritariamente in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti che disciplinano i compiti dell'ISPRA e in stretta coerenza con le Linee Prioritarie di Azione nel campo della protezione ambientale e della ricerca, indicate nel proprio Piano Triennale delle Attività approvato ai sensi del D.lgs. n. 218 del 2016 redatto in conformità alle Direttive Generali del Ministro sullo svolgimento delle funzioni e compiti dell'ISPRA.
2. Gli allegati A, B e C hanno valore meramente ricognitivo dei Servizi e delle Attività alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e potranno essere modificati nel corso della vigenza della Convenzione medesima.

Articolo 5

(Responsabili della convenzione)

1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), sovrintende all'attuazione della presente Convenzione per conto del Ministro.
2. Il Direttore Generale dell'ISPRA, supportato dalle articolazioni organizzative dell'ISPRA competenti per materia, è responsabile dell'attuazione della presente Convenzione per conto dell'ISPRA.

Articolo 6

(Servizi ordinari e attività ulteriori)

1. Costituiscono Servizi Ordinari le attività svolte da ISPRA in ottemperanza a disposizioni normative ovvero rientranti negli obiettivi istituzionali della programmazione delle attività dell'Istituto.
2. I Servizi Ordinari sono svolti a valere sul contributo ordinario a favore dell'Istituto. ISPRA provvederà a declinare, a regime, i predetti Servizi negli obiettivi istituzionali del proprio Bilancio, che costituirà riferimento primario per la futura ricognizione.
3. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Triennale delle Attività dell'Istituto e con le linee prioritarie di cui alla direttiva ministeriale n. 542/2021, declinate operativamente nel documento di programmazione dell'Istituto (Piano Integrato Attività e Organizzazione dell' ISPRA), i Servizi Ordinari sono riportati nell'Allegato A e riferiti alla ricognizione effettuata per la Relazione Programmatica Annuale 2021, allegata al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022 e Pluriennale 2022-2024 (approvato con Delibera n. 86/CA del Consiglio di Amministrazione di ISPRA del 3 novembre 2021), così come aggiornati dal gruppo di lavoro di cui al successivo comma 6.
4. Costituiscono altresì ulteriori Servizi ordinari le attività svolte a valere su altri finanziamenti previsti per legge e vincolati allo scopo riportati in allegato B.
5. Costituiscono Attività Ulteriori, da disciplinare con specifiche convenzioni esecutive o accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990, le ulteriori attività rispetto a quelle indicate nei commi precedenti che ISPRA può svolgere per concorrere agli obiettivi istituzionali del MiTE e che risultino compatibili con i fini istituzionali di protezione e ricerca ambientale dell'Istituto riportate in allegato C.
6. Per il "triennio 2022-2024", i servizi e le attività indicati negli allegati A, B e C, sono stati definiti dal gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, con i Capi Dipartimenti DiSS, DiE e Unità di missione per il PNRR, Direttori Generali del Ministero e il Direttore dell'ISPRA, o loro delegati, sulla base degli indirizzi contenuti nella Direttiva adottata con Decreto del Ministro n. 542/2021.

Articolo 7

(Strumenti giuridici)

1. Le attività di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono effettuate previa sottoscrizione di uno dei seguenti strumenti giuridici:
 - a. Specifiche convenzioni esecutive,
 - b. Accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990
2. Le categorie di costi ammissibili, la copertura dei costi di missione, la disponibilità dei risultati e ogni altro aspetto operativo e contabile delle Convenzioni esecutive e degli Accordi di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 sarà disciplinato nell'accordo in conformità alla normativa vigente e alla disciplina della presente Convenzione.
3. Le convenzioni esecutive e gli accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990 in essere, già registrati dagli organi di controllo alla data della stipula della presente convenzione, sono comunque efficaci fino alla loro scadenza nei termini originariamente previsti. Le nuove convenzioni ovvero i nuovi accordi di collaborazione sono disciplinati dalla presente Convenzione triennale.

Articolo 8

(Principi di congruità)

1. La individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle Attività Ulteriori, definita sulla base di un'analitica prospettazione dei costi di personale, beni e servizi necessari alla loro realizzazione, deve rispondere ai seguenti principi di congruità:
 - a) il costo del personale deve rispondere alle tabelle retributive vigenti per come definite dal CCL EPR e dai relativi accordi integrativi;
 - b) il costo dei beni deve essere rispondente a quanto previsto sulle piattaforme di acquisto telematico (MEPA, Consip, altre centrali di acquisto);
 - c) il costo dei beni e dei servizi non reperibili sul mercato deve essere stimato sulla base di prodotti assimilabili esistenti sul mercato elettronico;
 - d) il costo dei servizi deve essere computato sulla base di convenzioni esistenti sul mercato elettronico ovvero rispondere a documenti definitivi ufficiali (ad es. carta dei Servizi) approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e sottoposti alle ordinarie modalità di controllo della validità;
2. A prescindere dalla stima dei costi effettuata in fase di previsione, ai fini del riconoscimento delle spese in fase di liquidazione, qualora il Ministero ne ravveda l'esigenza, ISPRA produce apposita documentazione integrativa che dimostri e attesti il rispetto dei principi di congruità di cui al comma 1 che precede.
3. La verifica relativa alla valutazione della congruità dei costi è rimessa alle singole Strutture Organizzative del Ministero.

Articolo 9

(Attività ulteriori)

1. Con riferimento esclusivo alle Attività Ulteriori, anche costituenti specificazione e/o integrazione delle attività proprie dei Servizi Ordinari, le Strutture Organizzative, d'intesa con l'ISPRA, in conformità agli indirizzi delle Direttive Generali per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero, valutano gli eventuali fabbisogni di Attività Ulteriori, facendone oggetto di specifica definizione e programmazione che poi formalizzano in specifici schemi di convenzioni esecutive e di accordi di collaborazione, dandone preventiva informazione al Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale.
2. Le convenzioni esecutive e gli accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritti dal titolare della competente Struttura Organizzativa del Ministero e dal Direttore Generale dell'ISPRA o dal Capo Dipartimento delegato, dovranno indicare:
 - a) il programma operativo delle attività da svolgere, corredato degli obiettivi operativi, del crono programma nonché di opportuni indicatori, selezionati secondo i criteri esposti nell'Allegato D alla presente Convenzione, concordati tra il Ministero e l'ISPRA, funzionale al monitoraggio dell'andamento dei servizi e dei progetti e relativi risultati attesi;
 - a) i responsabili designati dalle Strutture Organizzative ed il referente dell'ISPRA;
 - b) l'importo massimale dei costi da riconoscere all'ISPRA per le prestazioni richieste per l'intera durata dell'atto esecutivo e ripartito per ciascuna annualità;
 - c) l'impegno finanziario di competenza dell'esercizio in corso all'atto della stipula;
 - d) la durata che dovrà essere determinata in modo tale da non superare il periodo di validità della presente Convenzione.
3. Ove, per far fronte a nuove e diverse esigenze di natura finanziaria, normativa e/o organizzativa, si ravvisi la necessità di modificare od integrare le convenzioni esecutive, le Parti procederanno, di concerto, alla loro revisione in tempo utile per garantire il corretto e continuativo svolgimento delle attività, previa informazione al Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale.
4. Le Parti provvederanno, ove ne ricorra l'esigenza, a comunicare le variazioni dei nominativi dei propri responsabili e referenti per il coordinamento ed il controllo sull'avanzamento delle attività.

5. Le Parti concorderanno le prestazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
6. Previa informativa al Capo Dipartimento DiAG, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, i nuovi atti esecutivi ovvero i nuovi accordi di collaborazione che prevedono lo svolgimento di Attività Ulteriori rispetto ai Servizi Ordinari, costituiranno integrazione all'Allegato C della presente Convenzione triennale.

Articolo 10

(Avvalimento tecnico-amministrativo)

1. Il Ministero si avvale di ISPRA nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
2. Potranno essere valutate specifiche forme di supporto al Ministero anche per lo svolgimento di progetti istituzionali, individuati d'intesa con ISPRA, che possano includere lo scambio e l'ospitalità di personale anche ricorrendo a modalità di lavoro agile, con rimborso dei relativi costi.

Articolo 11

(Funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale)

1. Le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale, sono esercitate in conformità ai compiti istituzionali di ISPRA o di apposite designazioni ed indicazioni ministeriali, in base ad una programmazione annuale coerente con le apposite disponibilità di bilancio. Le relative spese di missione sono assicurate o nell'ambito di una programmazione preventiva realizzata d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente ed ISPRA a valere sul contributo ordinario, ovvero da specifiche risorse previste nell'ambito degli strumenti giuridici di cui all'art.7 comma 1.
2. Le funzioni di rappresentanza derivate da compiti istituzionali saranno assolte in coerenza con gli Atti di Indirizzo e le Direttive Generali del Ministro.
3. Nell'esercizio delle funzioni derivate da designazioni ministeriali, ISPRA si attiene alle Direttive Generali del Ministero, espresse dal Ministro o dalle Strutture Organizzative competenti per materia.

Articolo 12

(Monitoraggio e vigilanza)

1. Ferma restando la generale funzione di indirizzo e vigilanza del Ministero, in aggiunta agli atti soggetti ad approvazione ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale del 21 maggio 2010 n. 123, l'ISPRA darà conto delle attività svolte mediante la trasmissione e conoscenza dei seguenti atti e documenti:
 - a. il Piano Triennale delle Attività e il Programma di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) del citato Decreto ministeriale del 21 maggio 2010 n. 123, adottati in conformità con le Direttive Generali del Ministro;
 - b. la Relazione Annuale Generale sulle attività svolte e i risultati conseguiti di cui all'articolo 12, comma 5, del predetto Decreto Ministeriale del 21 maggio 2010 n. 123, contestuale al rendiconto generale;
 - c. uno specifico Rapporto Annuale sull'andamento e sui risultati della Convenzione, inserito all'interno della predetta Relazione Annuale Generale. In tale Rapporto si darà anche specifica relazione in merito allo stato di attuazione delle vigenti normative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità ed integrità degli atti e dei dati. Analogamente dovrà farsi specifico resoconto dell'esistenza e stato delle convenzioni di ISPRA con altre Amministrazioni o Enti pubblici e privati.
2. Il Rapporto Semestrale, che l'ISPRA trasmette al Ministro, per il tramite del Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, contiene, in particolare:

- a. il resoconto dei Servizi Ordinari erogati comprensivi di quelli previsti da specifiche previsioni di legge;
 - b. lo stato di avanzamento delle Attività Ulteriori di cui agli Atti Esecutivi anche con riguardo agli oneri finanziari sostenuti nel periodo di riferimento, nonché la descrizione dei risultati raggiunti al semestre di riferimento sulla base degli indicatori e target in base alla metodologia preventivamente concordata e riportata nell'allegato D);
 - c. il resoconto delle attività di supporto fornite ai sensi dell'art. 10.
3. Gli Atti Esecutivi di cui all'art. 7 della Convenzione possono prevedere ulteriori Rapporti Periodici, in riferimento alle specifiche attività ulteriori con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, delle eventuali criticità, delle risorse finanziarie impiegate nonché di quelle umane con un'apposita distinzione fra personale interno ed esterno all'ISPRA.
 4. I Rapporti Periodici di cui al comma 3, devono essere inviati, per l'approvazione, a ciascuna Struttura Organizzativa entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento con sistema di posta elettronica certificata. È facoltà delle Strutture Organizzative, con relativa informativa al Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, formulare osservazioni o richiedere chiarimenti sulle risultanze dei Rapporti Periodici, anche ai fini del trasferimento delle risorse economiche.
 5. L'ISPRA trasmette al Ministro, per il tramite del Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della Legge n. 70 del 1975, la Relazione Annuale al Parlamento sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici, con allegati bilanci di previsione, piante organiche e conti consuntivi.
 6. L'ISPRA trasmette al Ministro, per il tramite del Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, lettera K) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, relativamente alle funzioni di vigilanza del Ministero nei confronti dell'ISPRA, anche gli esiti del monitoraggio e della valutazione operate dall'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 13

(Rapporti con il SNPA)

1. L'ISPRA, attraverso il Consiglio Nazionale di cui alla legge n. 132/2016, garantisce il collegamento del Ministero con il Sistema Nazionale nonché l'adozione di tutti gli atti utili al concorso delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente allo svolgimento delle Attività Ulteriori, anche nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 132/2016.

Articolo 14

(Profili economico-finanziari)

1. Il contributo ordinario per il funzionamento dell'ISPRA posto a carico dello Stato è trasferito a cura del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale all'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti in materia, anche autorizzatorie della spesa di cui ai capitoli di bilancio interessati, nel corso dell'esercizio finanziario, di norma, in due *tranches*: una prima parte entro il 31 gennaio ed un'altra entro il 30 giugno.
2. Per le Attività ulteriori affidate all'ISPRA, i presupposti e le modalità di erogazione del corrispettivo sono regolamentati nelle convenzioni esecutive.

Articolo 15

(Informazione e comunicazione istituzionale)

1. Nella definizione dei piani di informazione e comunicazione l'ISPRA informa il Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività, l'ISPRA porta a conoscenza del Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale ed educazione ambientale che intende avviare.
2. Il Ministero e l'ISPRA realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle iniziative di informazione e comunicazione, con particolare riguardo all'elaborazione del programma annuale di comunicazione di ISPRA ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 150/2000, alla realizzazione di campagne informative rivolte all'opinione pubblica ed agli adempimenti per assicurare la presenza in rete dell'amministrazione ambientale.
3. Il Ministero e l'ISPRA partecipano congiuntamente, nelle forme da concordare, alle manifestazioni indicate nel predetto programma di comunicazione.

Articolo 16

(Sistemi informativi)

1. Il Ministero e l'ISPRA collaborano al fine di armonizzare i rispettivi sistemi informatizzati funzionali alle attività di monitoraggio, controllo, tutela ambientale e ai progetti di ricerca, d'intesa con il Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE) il Ministero e l'ISPRA cooperano nella piena attuazione di quanto disposto dal Decreto. A tal fine:
 - a) l'ISPRA si impegna ad integrare le piattaforme necessarie per la fruizione dei dati e delle informazioni ambientali nel Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 132/2016;
 - b) l'ISPRA si impegna a partecipare ai Tavoli Tecnici previsti dalla Commissione Europea come rappresentante nazionale, mantenendo il raccordo funzionale con il Ministero per il tramite della Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA)

Articolo 17

(Diritti d'autore e diritti di utilizzazione)

1. Le Strutture Organizzative dovranno prevedere che i risultati delle convenzioni esecutive, nell'ambito delle Attività Ulteriori svolte dall'ISPRA su richiesta del Ministero e gli eventuali prodotti realizzati diverranno di proprietà del Ministero ai sensi delle normative vigenti in materia di diritto d'autore.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero e delle Strutture Organizzative nel caso in cui l'ISPRA usi, per l'esecuzione della presente Convenzione, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa. L'ISPRA, conseguentemente, manleverà e terrà indenni le Strutture Organizzative da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero vantate da soggetti terzi.

Articolo 18

(Unicità della convenzione triennale ed efficacia delle convenzioni in essere)

1. È fatto divieto all'ISPRA di stipulare atti convenzionali con le Strutture Organizzative del Ministero in violazione delle procedure previste dalla presente Convenzione.

Articolo 19

(Revisione della convenzione)

1. A seguito di innovazioni normative o sopravvenute esigenze istituzionali, organizzative e gestionali il Ministero e l'ISPRA definiscono le modifiche da apportare alla presente Convenzione.

Articolo 20
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione, onde valutare la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria entro il successivo termine di quindici giorni lavorativi.
3. In caso di esito negativo del tentativo di bonaria composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa ad una Commissione appositamente nominata e composta da tre membri: a) il Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale o un suo delegato; b) il Direttore Generale dell'ISPRA o un suo delegato; c) un terzo membro, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente tra le Parti tra magistrati o professori universitari o altre personalità con profilo professionale adeguato alla natura della controversia. Nel caso di mancato accordo il terzo membro è scelto dal Ministro.
4. La Commissione sopra disciplinata giudica anche secondo equità entro un termine non superiore a trenta giorni dalla sua costituzione.
5. La Struttura Organizzativa interessata e l'ISPRA si conformeranno alle determinazioni assunte dalla Commissione di cui al precedente comma 3.
6. La Commissione di cui al comma 3 del presente Art. 20 opera gratuitamente.
7. Le controversie in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentono la sospensione delle prestazioni dovute.

Articolo 21
(Comunicazioni e domicilio)

1. Le Parti eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla presente Convenzione rispettivamente:
 - a. il Ministero: in Roma, alla via Cristoforo Colombo, n. 44, PEC DiAG@Pec.Mite.Gov.it;
 - b. l'ISPRA: in Roma, alla via Vitaliano Brancati, n. 48, PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Articolo 22
(Valore degli allegati)

1. Gli allegati di seguito elencati si considerano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - Allegato A: Servizi Ordinari;
 - Allegato B: Servizi previsti da specifiche disposizioni di legge;
 - Allegato C: Servizi ulteriori
 - Allegato D: Definizione degli indicatori per la programmazione degli obiettivi e delle attività.

Per il Ministero della transizione ecologica

Il Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e
patrimonio naturale
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Bratti